

DELIBERA N.141/24/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELL'ASSOCIAZIONE RADIO TELEVISIONI ALFA NORD RAN
MAXXIMUM, FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE "RAN GERM", PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS.**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL VENETO N. 02/24 - PROC. 22/24/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva"*, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del*



mercato”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Veneto 10 agosto 2001 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com)*”, pubblicata nel B.U.R. 14 agosto 2001, n. 73”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.Com. Veneto l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei*

minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha accertato, contestato e notificato, in data 8 aprile 2024 all’associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Ran Germ”, la violazione delle disposizioni di cui all’ art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto CO.RE.COM., infatti, ha chiesto con nota prot.n.17883 del 27 dicembre 2023 -inviata in pari data - all’associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum copia della registrazione dei programmi diffusi, relativamente all’intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno, dalle ore 00.00 del 2 ottobre 2023 alle ore 24.00 del 22 dicembre 2023 con il marchio “Ran Germ”.

Acquisite le registrazioni ed esaminata la documentazione, è emerso, tuttavia, che le registrazioni inviate dall’ associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum non coprono integralmente l’arco temporale richiesto.

2. Deduzioni dell’associazione

L’ Associazione in parola ha prodotto, con nota prot n. 6499 del 7 maggio 2024, scritti difensivi in cui ha specificato, che *“il sistema di acquisizione utilizzato per la registrazione dei programmi non registra gli spazi temporali in cui è assente la programmazione dal momento che il sistema DVR avvia la registrazione solo quando sono presenti immagini in movimento. Per cui quando non c’è registrazione vuol dire che l’emittente non trasmette, nel rispetto della norma che prevede un palinsesto di 24 ore settimanali minime.”*

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Veneto ha proposto a questa Autorità di procedere nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale “Ran Germ” alla comminazione di una sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell’ art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

La suddetta proposta risulta non meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che non risulta dimostrata la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con atto n. 2/2024, ovvero che la registrazione dei programmi mandati in onda da “*Ran Germ*” e consegnata all’Organo richiedente sia effettivamente incompleta e pertanto inidonea a consentire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sulla programmazione televisiva.

L’art. 3, comma 7 dell’Allegato A alla delibera n. 353 /11/CONS del 23 giugno 2011 recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e s.m.i, stabilisce, infatti, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri che “*Il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali*”.

Di conseguenza, è plausibile ritenere che, come ha rilevato l’associazione in parola, l’ assenza di parte della registrazione coincida con la mancata trasmissione del palinsesto televisivo in quanto l’emittente era tenuta unicamente alla trasmissione dello stesso per non meno di ventiquattro ore settimanali.

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione [...]*”;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Veneto nei confronti dell’ associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale



“Ran Germ” per la violazione delle disposizioni di cui all’art. art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella